COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 6

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Versione in vigore dal 8 aprile 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Legge 20 marzo 1984, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-finanziaria-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-di-1984/art-6-liquidazione-dei-nuovi-stipendi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it